



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di sensi
dell'art. 134 c. 1 e 4 - del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n. 257

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 03-07-2015

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC - MODIFICHE - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquindici** e questo di **tre** del mese di **luglio** alle ore **17:20**, nella sala consiliare "S. Pertini" sita a Vecchiano, Via Barsuglia 209, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal SINDACO **Sig. LUNARDI GIANCARLO** previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di legge.

Nome	Presente / Assente
ANGORI MASSIMILIANO	P
BALDONI ANGELA	A
BARSOTTI LAURA	P
BIANCHI SERENA	P
BUSCEMI ALESSANDRA	A
CANARINI DANIELA	P
CAVALLETTI CARLO	A
CERRI MASSIMO	P
DEL ZOPPO LORENZO	P
LUNARDI GIANCARLO	P
MARIANETTI LEONIDO GIORGIO	P
MARIANETTI MASSIMO	A
MECIANI CRISTIANO	P
MEINI FEDERICO	P
SBRAGIA GLAUCO	P
SERMONTI BRUNO	P
FATTICIONI ENZO	A

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 12 e assenti 5

Partecipa **SPATARELLA Dott. FULVIO**, Segretario Comunale.

Il **Sig. LUNARDI GIANCARLO** nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa designazione a **scrutatori** dei Consiglieri:

BIANCHI SERENA, CERRI MASSIMO, MARIANETTI LEONIDO GIORGIO

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VECCHIANO
ALBO PRETORIO N° 891
PUBBLICATO IL 15 LUG. 2015
SCADENZA IL 30 LUG. 2015
L'INCARICATO

Dato atto che dopo l'appello:

- alle 17,25 è entrata in aula la consigliera Baldoni
- alle 17,45 è entrato il consigliere Marianetti M.

per cui i presenti sono saliti a 14.

Restano assenti i consiglieri Buscemi, Cavalletti e Fatticcioni

Assiste il Responsabile dell'Ufficio contabilità e finanze Rag. Baraglia;

Sentito il Sindaco che illustra i vari punti dal n. 3 al n. 9 iscritti all'ordine del giorno che costituiscono la "manovra finanziaria" strettamente collegata all'approvazione del bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017;

Segue la discussione congiunta sui punti suddetti, con gli interventi come sotto sinteticamente indicati e fedelmente riportati nel verbale di seduta

Uditi gli interventi dei consiglieri Cerri, Meciani e Barsotti che chiede alcuni chiarimenti;

Sentita la risposta fornita dal Rag. Baraglia Claudio;

Uditi i successivi interventi dei consiglieri Sbragia e Meini e le conclusioni tratte dal Sindaco;

Sentite le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari:

- **Sbragia che dichiara voto contrario**
- **Meciani che dichiara voto favorevole**
- **Barsotti che dichiara voto contrario**

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TaRI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TaSI);
- il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma l'applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- il successivo comma 703 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti:

- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 secondo cui i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 secondo cui le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 secondo cui le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 secondo cui tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle

- finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 MAGGIO 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Considerato che

- l'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dal 2015, è assimilata all'abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sull'unità immobiliare assimilata di cui al periodo precedente, la tassa sui rifiuti ed il tributo comunale per i servizi indivisibili sono applicati, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
- ai sensi del comma 677 medesimo art. 1 della Legge n. 147/2013, il Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- anche per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, il limite di cui al punto precedente può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti, sul carico di imposta TASI, equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Dato atto che con propria delibera n. 38 del 22/5/2014 è stato approvato il Regolamento I.U.C. ;

Ritenuto opportuno modificare come da prospetto che segue il suddetto regolamento e, in particolare;

- l'art. 5 c. 6 alla luce del sopracitato articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 in materia di residenti all'estero;
- l'art. 8 per adeguare le aliquote per l'anno 2015;
- l'art. 34 prevedendo l'applicazione della TASI nella misura dello 0,04% alle unità immobiliari tenute a disposizione ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria</p> <p>1. omissis....</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria</p> <p>1. omissis....</p>

<p>2. omissis...</p> <p>3. omissis...</p> <p>4. omissis..</p> <p>5. omissis...</p> <p>6. E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>7. omissis..</p> <p>8. omissis..</p> <p>9. omissis...</p> <p>10. omissis...</p> <p>11. omissis...</p> <p>12. omissi..</p> <p>13. omissis.</p> <p>14. omissis....</p>	<p>2. omissis...</p> <p>3. omissis...</p> <p>4. omissis..</p> <p>5. omissis...</p> <p>6. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è assimilata all'abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, sull'unità immobiliare assimilata di cui al periodo precedente, la tassa sui rifiuti ed il tributo comunale per i servizi indivisibili sono applicati, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.</p> <p>7. omissis..</p> <p>8. omissis..</p> <p>9. omissis...</p> <p>12. omissis...</p> <p>13. omissis...</p> <p>12. omissi..</p> <p>13. omissis.</p> <p>14. omissis....</p>
<p align="center">Articolo 8</p> <p align="center">Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria</p> <p>1. L'aliquota di base è fissata nella</p>	<p align="center">Articolo 8</p> <p align="center">Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria</p> <p>1. L'aliquota di base è fissata nella</p>

<p>misura del 0,96 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.</p>	<p>misura del 1,06 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.</p>
<p>2. L'aliquota è fissata nella misura del 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2013, n. 228.</p>	<p>2. L'aliquota è fissata nella misura del 0,96 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2013, n. 228.</p>
<p>3. L'aliquota è fissata allo 0,6 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, di categoria A1, A8 e A9, per le pertinenze delle stesse. nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 5, comma 5 e comma 6 e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>	<p>3. L'aliquota è fissata allo 0,6 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, di categoria A1, A8 e A9, per le pertinenze delle stesse. nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 5, comma 5 e comma 6 e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>
<p>4. L'aliquota è fissata nella misura dello 0,86 per cento per le abitazioni concesse dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'aliquota di cui al periodo precedente opera nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE superiore a 15.000,00 euro annui, escluse le abitazioni accatastate o accatastabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9.</p>	<p>4. L'aliquota è fissata nella misura dello 0,86 per cento per le abitazioni concesse dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'aliquota di cui al periodo precedente opera nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE superiore a 15.000,00 euro annui, escluse le abitazioni accatastate o accatastabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9.</p>
<p>5. L'aliquota è fissata nella misura del 1,06 per cento per le unità immobiliari tenute a disposizione.</p>	<p>5. L'aliquota è fissata nella misura del 1,06 per cento per le unità immobiliari tenute a disposizione.</p>
<p>6. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione le aliquote, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La</p>	<p>6. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione le aliquote, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La</p>

<p>deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.</p>	<p>deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.</p>
<p>7. La deliberazione di cui al comma 6 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p>	<p>7. La deliberazione di cui al comma 6 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p>
<p>8. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 6, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.</p>	<p>. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 6, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.</p>
<p>9. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.</p>	<p>9. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.</p>
<p>Articolo 34 Disposizioni finali</p>	<p>Articolo 34 Norme transitorie</p>
<p>1. È abrogata ogni altra norma</p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 679,</p>

regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per l'anno 2015 il comune, con la medesima deliberazione di cui all'art. 19 comma 3, del presente regolamento, può determinare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in misura non superiore allo 0,33 per cento a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali, e alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, detrazioni tali da generare effetti sul carico del tributo equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imposta municipale propria relativamente alla stessa tipologia di immobili.

2. L'aliquota è fissata nella misura del 0,04 per cento del valore delle unità immobiliari tenute a disposizione ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2013, n. 228.

3. Le detrazioni di cui al comma 1 possono essere articolate per fasce di rendita catastale. Si applica una detrazione di 50 euro alle abitazioni principali, e alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, con rendita catastale fino a 300,00 euro, non tenendo conto della rendita catastale di eventuali pertinenze all'abitazione principale.

4. La detrazione di cui al comma 3 si sottrae dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad

	<p>abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>La detrazione non dà origine a rimborso nel caso in cui sia superiore all'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 35</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni finali</p> <p>1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;">2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.</p>

Visto, alla luce delle suddette modifiche il testo rinovellato del Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale, **(all. A)**;

Visto il regolamento della tassa sui rifiuti (TaRI), modificato ed approvato separatamente con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data odierna ;

Visti:

- gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000 **(all B)**;
- il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile della Dirigente Fiamma, incaricata dal Sindaco con Decreto n. 28 del 31/12/2014 della dirigenza del settore 1, espresso ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, così come modificato dal D.L. 10 Ottobre 2012, n.174 (convertito in L. 213/2012);

Dato atto che il Sindaco pone in votazione l'approvazione del Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC), con il seguente esito:

presenti e votanti	14
favorevoli	10
contrari	4 (Baldoni, Barsotti, Marianetti G. e Sbragia)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare il regolamento rinnovato per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale **(all. A)**;
2. di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2015;
3. di demandare al Servizio "Programmazione economico finanziaria e controllo di gestione" l'invio del regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuto necessario procedere con urgenza, stante la necessità di rispettare i termini previsti per la pubblicazione del presente atto sul "Portale del federalismo fiscale" con separata votazione, resa e verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente esito:

presenti e votanti	14
favorevoli	10
contrari	4 (Baldoni, Barsotti, Marianetti G. e Sbragia)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
